

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

Determinazione n. 46/98

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 2 giugno 1998;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 24 marzo 1981, con il quale l'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale (AAAVTAG), è stata sottoposta al controllo della Corte dei conti;

vista la legge 21 dicembre 1996, n. 665, concernente la trasformazione in ente di diritto pubblico economico dell'Azienda suddetta, con la denominazione di Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV);

visto il conto consuntivo dell'Ente suddetto, relativo all'esercizio finanziario 1996, nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere avv. Ivo Bonitatibus e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per l'esercizio 1996;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che del conto consuntivo — corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il conto consuntivo per l'esercizio 1996 — corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione dell'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV), già Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale — l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

Ordina che copia della presente relazione sia, altresì, trasmessa al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dei trasporti e della navigazione ed al Ministro del tesoro, anche ai fini dell'articolo 8 della ripetuta legge n. 259 del 1958.

L'ESTENSORE

F.to: Ivo Bonitatibus

IL PRESIDENTE

F.to: Luigi Schiavello

Depositata in Segreteria il 19 giugno 1998.

p.c.c.

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
DIRIGENTE SUPERIORE
(Roberto Serra)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO
SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'ENTE NAZIONALE DI
ASSISTENZA AL VOLO (ENAV) GIÀ AZIENDA AUTONOMA DI
ASSISTENZA AL VOLO PER IL TRAFFICO AEREO GENERALE
(AAAVTAG) PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1996

S O M M A R I O

PARTE PRIMA

1. - Premessa	Pag.	13
2. - Ordinamento e finalità dell'Ente	»	14
3. - Organi	»	17
4. - Problematiche relative alle tasse di sorvolo e di terminale costituenti entrate erariali	»	20
5. - Programma nel settore della navigazione satellitare	»	26
6. - Nuova organizzazione della struttura dell'Ente	»	29
7. - Servizio di manutenzione e gestione tecnico-logistica degli impianti adibiti al servizio di assistenza al volo	»	34
8. - Personale	»	36

PARTE SECONDA

9. - Gestione finanziaria in generale e vigilanza ministeriale	»	45
10. - Risultati generali della gestione	»	47
11. - Rendiconto finanziario	»	49
12. - Situazione amministrativa	»	60
13. - Conto economico	»	65
14. - Situazione patrimoniale	»	69
15. - Conclusioni	»	74

PRIMA PARTE

1. Premessa

La gestione finanziaria dell'Ente Nazionale di Assistenza al Volo (ENAV) è stata assoggettata al controllo della Corte dei Conti, a norma della legge di trasformazione in ente di diritto pubblico economico dell'Azienda Autonoma di Assistenza al Volo per il Traffico Aereo Generale, con le modalità previste dalla legge 21 marzo 1958, n. 259, art. 12 che comportano la presenza del Magistrato alle sedute degli organi di amministrazione e di controllo. Le modalità dell'esercizio di controllo sono integrate anche dalla legge 14.1.1994, n. 20, art. 3, il quale prevede - tra l'altro - che la Corte "svolge, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche verificando la regolarità delle gestioni", nonché valuta il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione.¹

E' cessata, contemporaneamente, la funzione del Magistrato quale Presidente del Collegio dei revisori, affidata invece ad un dirigente del Ministero del Tesoro.

Va precisato che la legge 21.12.1996, n. 665 nel modificare l'Azienda in Ente Pubblico Economico ne ha previsto la successiva trasformazione in Società per azioni, da realizzarsi, comunque, non oltre il 30 giugno 1999.

Con la presente relazione si riferisce sul controllo eseguito sulla gestione finanziaria per l'esercizio 1996.

¹ Per gli esercizi 1989/1995 la relazione, decisa dalla Corte dei conti con determinazione n. 33 dell'11/7/1997, è in corso di pubblicazione da parte della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

2. Ordinamento e finalità

La legge 21.12.1996, n. 665 oltre a trasformare notevolmente l'originaria Azienda autonoma di assistenza al volo ne ha delineato, contemporaneamente, la struttura ed i compiti, gli organi, i rapporti giuridici ed il patrimonio, l'ordinamento contabile, il personale. Ha, infine, previsto tre strumenti essenziali per realizzarne le finalità:

1) la predisposizione di un apposito piano che dovrà contenere gli obiettivi per la trasformazione dell'Ente in società per azioni, da attuarsi "comunque non oltre il 30 giugno 1999". Il piano non è stato predisposto dall'Ente sebbene i termini siano stati ampiamente superati ed appare, dunque, assai problematica l'approvazione da parte del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Tesoro. Ciò non agevola e non favorisce la trasformazione in S.p.a., sicchè l'inerzia degli Organi va censurata e va richiamata l'attenzione del Ministero dei trasporti per i necessari interventi nell'esercizio dei poteri di vigilanza;

2) la formazione di un contratto di programma di durata triennale (art. 4), deliberato dal Consiglio di Amministrazione e stipulato dal Presidente dell'Ente con il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro e della difesa. Detto contratto, di fondamentale importanza per lo svolgimento dell'attività dell'Ente serve: a) a regolare le prestazioni; b) a definire gli investimenti ed i servizi; c) a definire gli obiettivi e gli standard, nonché le modalità ed i tempi di adeguamento, relativi ai livelli di sicurezza e di qualità dei servizi, alla produttività dei fattori impiegati, inclusi gli investimenti, ed ai rispettivi costi; d) ed, infine, a definire i servizi istituzionali da svolgere in proprio e quelli da concedere in appalto o in gestione a terzi.

Anche su detto contratto di programma, che avrebbe dovuto essere stipulato entro il mese di luglio 1997, sussiste inadempienza da parte degli organi

competenti sicchè la Corte rivolge, anche ad evitare eventuali danni patrimoniali, invito ad operare con urgenza, recuperando il ritardo, tenuto conto che sullo schema di contratto è richiesto il parere obbligatorio delle competenti Commissioni parlamentari;

3) la predisposizione del contratto di servizio (art. 9), di durata almeno triennale, il quale regola le prestazioni e definisce i servizi di rilevanza sociale che l'ENAV è tenuto ad erogare in condizioni di non remunerazione dei costi e ne stabilisce i corrispettivi economici e le modalità di erogazione. Definisce, altresì, gli standard di sicurezza e di qualità dei servizi erogati, anche in base alla normativa comunitaria stabilendo le sanzioni per l'inadempienza. Nemmeno tale contratto è stato realizzato, sicchè sotto tale profilo si evidenzia l'ipofunzionalità dell'Ente, tanto più grave se si pensa che il ritardo è da circa un anno e mezzo.

Si tratta, come è evidente, di tre strumenti fondamentali che vanno a connotare l'attività dell'Ente la cui adozione, fra l'altro, costituisce presupposto per la definizione del nuovo assetto organizzativo, del relativo organigramma e degli organici, nonché serve a specificare meglio le professionalità dell'Ente ai fini del conseguimento dell'efficienza e della produttività, unitamente alla massima economicità. Basti considerare, infatti, che l'adeguamento dell'organizzazione dell'Ente agli obiettivi dei livelli di sicurezza e di qualità dei servizi, nonché, alla produttività dei fattori impiegati va correlato alla variazione delle tariffe e ad eventuali trasferimenti stabili destinati ad investimenti. La sicurezza e regolarità del traffico aereo costituiscono "il prodotto" dell'Ente e devono essere sempre forniti in qualsiasi situazione e contingenza, prevenendo le criticità o intervenendo immediatamente su qualsiasi evento anomalo, nel rispetto della normativa, delle procedure e degli standard internazionali.

All'Ente competono, in particolare, l'organizzazione e l'erogazione dei servizi:

- a) di traffico aereo, consistenti nel servizio di controllo della circolazione aerea, nel servizio di informazioni di volo, nel servizio consultivo e di allarme;
- b) di meteorologia aeroportuale;
- c) di informazione aeronautica;
- d) di telecomunicazioni aeronautiche;
- e) di radio-navigazione e radio-diffusione.

L'Ente svolge, inoltre, i seguenti compiti:

- a) promuove ed attua iniziative di interesse nazionale nei settori sistematici della navigazione aerea, del controllo del traffico della circolazione aerea e della sicurezza delle operazioni di volo;
- b) cura lo studio e la ricerca sui sistemi di navigazione, il potenziamento degli impianti di assistenza al volo in correlazione anche alla realizzazione del piano generale dei trasporti e del piano generale degli aeroporti;
- c) provvede alla formazione ed all'addestramento di personale aeronautico specialistico, interno od esterno, proprio o di terzi, ed al rilascio delle relative abilitazioni per il personale da esso direttamente impiegato;
- d) produce la cartografia;
- e) provvede al controllo in volo delle procedure operative e delle radio-misure degli apparati di radio-navigazione, nonché alla certificazione degli impianti.